

## **DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 C.D. “CURA ITALIA”**

*Approfondimento tecnico operativo, in merito alle novità di ordine giuridico-contabile disposte dall’art.75 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, per gli acquisti delle P.A. aggiudicatrici per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese.*

Il **Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18** “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - pubblicato in G.U. Serie Generale n.70 del 17/03/2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione - all’**art.75** ha previsto, per **agevolare** la diffusione del **lavoro agile**, **favorire** la diffusione di **servizi in rete** e **facilitarne** l’**accesso** da parte dei **cittadini** e delle **imprese**, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, che le **P.A. aggiudicatrici, istituzioni scolastiche incluse**, sono **autorizzate**, sino al **31 dicembre 2020**, ad **acquistare beni e servizi informatici** - preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) - nonché **servizi di connettività**, mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione** di un **bando di gara** ai sensi dell’**art. 63, comma 2, lett. c)**, del **D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**.

Gli **acquisti “de quibus”** devono essere relativi a progetti **coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione** ed essere **effettuati** con le **risorse disponibili** in bilancio poiché dall’attuazione della normativa in parola **non possono** derivare **nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica

Gli interventi di **sviluppo** e **implementazione** dei sistemi informativi anche delle scuole **dovranno** prevedere - nei casi in cui ciò è **possibile** - l’**integrazione** con le **piattaforme** abilitanti previste dagli artt.5, 62, 64 e 64-bis del “**Codice dell’Amministrazione Digitale**” D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Per effettuare gli acquisti in parola il legislatore ha previsto un’esplicita **deroga** per le stazioni appaltanti ad **ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il **rispetto** delle disposizioni **antimafia** e delle **misure di prevenzione**, di cui al **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Appare utile esporre in sintesi quanto disposto dalla nuova normativa:

- 1) si deve procedere agli acquisti **selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici**, di cui **almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa»**, iscritta nell’apposita sezione speciale del **registro delle imprese** (presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita un’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina specifica) di cui all’articolo 25, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 24 marzo 2015, n. 33;
- 2) si devono **selezionare**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 5, art.75 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e del comma 6, art. 63 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, i **quattro operatori economici da consultare**, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali con un’**indagine di mercato**, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

- 3) si deve **scegliere** l'operatore economico che ha offerto le **condizioni più vantaggiose**, ai sensi dell'**art.95** del D.lgs. 18 aprile 2016 - **comma 2: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; comma 4: criterio del minor prezzo - applicabile per qualsiasi importo di gara inferiore alla soglia comunitaria (attualmente e fino al 31 dicembre 2021 pari ad euro 139.000,00);**
- 4) si devono **trasmettere gli atti** con i quali sono indette le procedure negoziate - determina a contrarre del DS - al **Dipartimento per la trasformazione digitale** e al **Dipartimento della funzione pubblica** della **Presidenza del Consiglio dei ministri;**
- 5) si può **stipulare il contratto** previa acquisizione di una **autocertificazione** dell'operatore economico aggiudicatario attestante il **possesso dei requisiti** generali, finanziari e tecnici, la **regolarità** del **DURC** e l'**assenza** di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di ANAC, nonché previa **verifica** del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi **antimafia** e delle **misure di prevenzione**, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- 6) si deve **stipulare immediatamente il contratto** ed avviarne l'**esecuzione**, anche in **deroga** al termine di **35 giorni** (stand still) dall'**invio** della comunicazione del provvedimento di **aggiudicazione**, previsto dall'articolo 32, comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

In conclusione, appare a nostro avviso utile, portare all'attenzione una notazione che presenta carattere di grande rilevanza pratica per le istituzioni scolastiche che ritenessero di poter procedere agli acquisti di beni e servizi per implementare la didattica on-line e/o il lavoro agile in base a quanto previsto dall'art.75 del più volte sopra citato D.L. c.d. "Cura Italia".

Doverosamente **ricordato** che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 - di Stabilità 2013 - per tutte le **istituzioni scolastiche** è stato prescritto l'**obbligo**, per qualsiasi tipologia di beni e servizi di cui necessitano, di **fare ricorso prioritario** agli strumenti d'acquisto "**convenzioni o accordi quadro**" messi a disposizione da **Consip s.p.a.** e **che** - ove tale procedura risultasse **impraticabile** - in base al **combinato disposto** dell'art.1, comma.512 della Legge di 28 dicembre 2015, n.208 - di Stabilità 2016 - dell'art.1, comma 130, della Legge 31 dicembre 2018, n.145 - di Bilancio 2019 - del D.L. 18 aprile 2019 n.19 c.d. "Sblocca Cantieri" convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n.55 - **vige** per le stesse, l'**obbligo** di utilizzare la piattaforma di e-procurement **MePA** per gli **acquisti di beni, servizi o materiali informatici e/o di materiali e servizi di connettività di qualsiasi importo di gara inferiore alla soglia comunitaria (attualmente e fino al 31 dicembre 2021 pari ad euro 139.000,00), si deve dedurre**, per logica e corretta interpretazione della "**ratio**" di estrema **semplificazione, necessità ed immediatezza** della procedura da attuare sottesa alla **normazione straordinaria** e di **urgenza** adottata dall'esecutivo, che la **parte del testo** del più volte citato art.75, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 c.d. "**Cura Italia**", "*... in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale ...*" stia ad indicare che le **istituzioni scolastiche** possano "de facto" procedere agli acquisti "de quibus" **senza più dover necessariamente tener conto** degli appena sopra ricordati **obblighi Consip e Mepa.**

Lì, 19.03.2020

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

Salvatore Gallo